



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI TRIBUNALE ORDINARIO E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BUSTO
ARSIZIO di Busto Arsizio

CONVENZIONE

Fra

il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, in persona del Presidente Vicario

dott. Nicola Cosentino

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio, in persona del Presidente,

dott.ssa Carla Trotti

PREMESSO

- a) che la legge professionale (art. 12 del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la Prima Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio, competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, con una crescita costante e sensibile delle pendenze, dovuta, per un verso, al notevole successo dell'Istituto introdotto nell'ordinamento con la Legge nr. 6/2004 e, per l'altro verso, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure della cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i magistrati della Sezione;
- c) che una fra le incombenze più delicate e, ad un tempo, più complesse è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al Giudice Tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;
- d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, nel maggior numero delle procedure, non già da soggetti professionali (commercialisti, avvocati, enti pubblici) ma da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, che, in quanto generalmente privi di nozioni in materia giuridica e

contabile, redigono sovente rendiconti di gestione, seppure semplici, in maniera intelleggibile, spesso omettendo di supportarli con i relativi documenti giustificativi;

e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i relativi iscritti sono perfettamente consci sia dell'alta funzione sociale rivestita dalla natura di questi incarichi, che esula da una prospettiva lucrativa, sia della delicatezza e professionalità richieste per adempiere a tale funzione nell'interesse generale della collettività;

f) che la collaborazione nel controllo dei rendiconti e nella predisposizione degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni appartiene alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

g) che alla luce di ciò il Tribunale di Busto Arsizio ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio sono disponibili ad avviare una collaborazione per fornire ai Magistrati un supporto tecnico e qualificato per l'attività di controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione relativi ai procedimenti promossi per la tutela dei soggetti fragili;

h) che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE:

ARTICOLO 1

Impegni delle parti

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art.2, in prosieguo indicato come elenco coadiutori del Giudice Tutelare, si impegnano a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella verifica delle entrate e delle uscite dei rendiconti periodici e finali e nella verifica della coerenza del patrimonio iniziale con quello periodico e finale, depositati da amministratori di sostegno e tutori con i relativi documenti allegati, nonché ad assumere direttamente incarichi quali amministratori di sostegno e/o tutori.

Il Giudice Tutelare nominerà il professionista attingendo dall'elenco dei coadiutori del Giudice Tutelare, previsto dalla presente convenzione, impegnandosi a rispettare un criterio di rotazione e di equilibrata distribuzione degli incarichi sia quantitativi che qualitativi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio si impegna a rinnovare e mantenere l'elenco con periodicità annuale.

ARTICOLO 2

Iscrizione all'elenco dei coadiutori

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo di Busto Arsizio, interessati a svolgere le attività di cui all'art. 1 in collaborazione con il Tribunale di Busto Arsizio, devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando eventuali titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni ad incontri di studio o convegni). Il professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'Ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzione di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, previa valutazione delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, proporrà al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

ARTICOLO 3

Attività dei coadiutori del Giudice Tutelare

In esito alla nomina da parte dei Giudici Tutelari, la cancelleria concederà al Dottore Commercialista nominato la visibilità del rendiconto con gli allegati documenti giustificativi da esaminare. La cancelleria si impegna, altresì, qualora il Dottore Commercialista non riuscisse ad avere la visibilità del rendiconto e della documentazione giustificativa, a trasmettere a mezzo PEC del PCTEL civile il rendiconto con i documenti giustificativi. Se il rendiconto ed i documenti giustificativi dovessero essere talmente corposi da impedire la trasmissione via PEC ed i Commercialisti non fossero riusciti ad avere la visibilità, la cancelleria si rende disponibile a far accedere i professionisti in cancelleria due giorni alla settimana, nelle giornate di lunedì e di mercoledì dalle 13.00 alle 13.30 per caricare i documenti su una chiavetta USB. Si precisa che la chiavetta USB deve essere fornita dai Commercialisti e deve essere nuova.

L'esame dei rendiconti e della documentazione giustificativa dovrà esitare in una breve relazione in cui dovrà essere indicata la coerenza del rendiconto con la documentazione giustificativa. Qualora la documentazione giustificativa prodotta dovesse essere inadeguata o insufficiente, il Commercialista potrà richiedere direttamente agli amministratori e/o tutori la documentazione mancante e tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività.

In caso di rendiconti di elevata entità e complessità, il Giudice Tutelare potrà nominare un ausiliario del Professionista incaricato.

I Dottori Commercialisti si impegnano ad accettare mensilmente i rendiconti di almeno tre procedimenti

ARTICOLO 4

Termini di consegna della relazione dei coadiutori

I Dottori Commercialisti nominati quali coadiutori dal Giudice Tutelare si impegnano a depositare la relazione sui rendiconti entro due mesi dal ricevimento dei rendiconti con la documentazione giustificativa. Qualora dalla disamina della documentazione allegata ai rendiconti si rendesse necessaria una integrazione documentale o l'assunzione di informazioni, il termine dei due mesi inizierà a decorrere nuovamente. In ogni caso la relazione deve essere depositata entro e non oltre sei mesi dalla nomina del coadiutore.

ARTICOLO 5

Esclusione

Le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- 2) non comporteranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione Giustizia.

ARTICOLO 6

Equa Indennità

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione della Giustizia, si conviene che al Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolga le attività di coadiutore del Giudice Tutelare nella disamina del rendiconto annuale depositato nelle procedure promosse a tutela di soggetti fragili potrà essere riconosciuta esclusivamente una equa indennità, che sarà posta a carico della persona beneficiaria o tutelata, nella misura indicata nella tabella allegata.

Qualora l'attività del Dottore Commercialista dovesse comprendere la disamina di più rendiconti riferibili allo stesso procedimento, l'equa indennità da riconoscere dovrà essere determinata moltiplicando l'importo riportato nella tabella allegata per il numero dei rendiconti da esaminare con dimidiazione del risultato ottenuto.

ARTICOLO 7

Interruzione

La collaborazione con il singolo Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Busto Arsizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché - su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - per motivi inerenti alla disciplina della professione.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e Pubblicità

La presente Convenzione ha effetto dalla data della sottoscrizione di tutte le Parti per la durata di un anno, e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché l'elenco dei coadiutori del Giudice Tutelare aggiornato saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Busto Arsizio e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente protocollo implica un trattamento di dati personali di persone fisiche.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza degli obblighi di legge

ARTICOLO 10

Tutela di Riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni delle quali verranno in possesso, o comunque a conoscenza in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.


I dati e le informazioni delle quali le Parti verranno in possesso non potranno essere divulgati in alcun modo, né potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Convenzione ovvero per ragioni d'ufficio e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti ed agli interessati.

Le informazioni ed i dati non potranno essere copiati o riprodotti – in tutto o in parte – se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente protocollo.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui ai precedenti commi da parte dei dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Busto Arsizio,

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI DI BUSTO ARSIZIO
CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO



ALLEGATO A

Tabella dei compensi per la disamina dei rendiconti (Art. 6 Convenzione)

Il Dottore Commercialista che presta la propria attività ai sensi della Convenzione riceverà una equa indennità per ogni fascicolo esaminato. Qualora dovessero essere esaminato rendiconti di più anni per il medesimo procedimento l'equa indennità verrà determinata moltiplicando l'importo indicato nella tabella per il numero degli anni con riduzione a metà del risultato ottenuto. L'equa indennità verrà chiesta dal professionista all'amministratore di sostegno e/o al Tutore e da questi liquidato, intendendosi già autorizzato dal Giudice Tutelare sulla base della presente convenzione.

Patrimonio e/o reddito lordo annuo	Compenso
Da 0,00 a 50.000,00 Euro	GRATUITA
Da 50.001,00 a 100.000,00 Euro	100,00 Euro oltre accessori di legge
Da 100.001,00 a 500.000,00 Euro	300,00 Euro oltre accessori di legge
Da 500.001,00 Euro ed oltre	400,00 Euro oltre accessori di legge

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

CONTABILI DI BUSTO ARSIZIO


.....

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO


.....

**TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO**

- 6 MAG. 2026

PROT. N.....

